



RELAZIONE SULLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/108/CE CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/336/CEE.

Premessa

L'entrata in vigore in forma obbligatoria nel gennaio del 1996 della Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE, nota come Direttiva EMC, recepita a livello nazionale con il D.lgs 615 del 1996, segnò un passo importante per la legislazione delle apparecchiature elettriche/elettroniche; infatti per quanto fosse già in vigore la Direttiva 73/23/CEE di Bassa Tensione sulla sicurezza del materiale elettrico, la Direttiva EMC introdusse non solo la marcatura CE sui prodotti elettrici, come richiedeva la politica del “nuovo approccio” inaugurata qualche anno prima dalla Commissione Europea, ma si poneva anche come un primo esempio di legislazione sulla qualità e la funzionalità delle apparecchiature, quando in precedenza l'obiettivo era quello di fissare obiettivi di sicurezza.

Una delle caratteristiche peculiari, era inoltre l'ampio campo di applicazione; nella Direttiva non vengono posti limiti inferiori o superiori circa la tensione di lavoro degli apparati, che possono essere di uso sia professionale/industriale che domestico:

Peraltro l'uso crescente di apparecchiature elettriche stava ponendo con sempre maggiore attenzione il problema delle interferenze prodotte sia sulle linee di alimentazione a 50 Hz, sia dalle apparecchiature stesse per irradiazione in alta frequenza.

I “requisiti essenziali” che la precedente Direttiva 89/336 richiedeva per le apparecchiature riguardavano infatti i due aspetti fondamentali di “emissione” e di “immunità” dai disturbi elettromagnetici, aspetti questi mantenuti anche nella nuova direttiva EMC. Al di là di detti requisiti anche la nuova Direttiva, come peraltro tutte le Direttive “nuovo approccio” non fissa alcun limite, ma rinvia in via prioritaria all'impiego delle norme tecniche “armonizzate”, emesse dagli organismi normatori europei al fine di definire i valori limite e le modalità di test.

L'applicazione della Direttiva EMC in questi ultimi anni ha sicuramente portato ad un sensibile miglioramento delle prestazioni delle apparecchiature, sul piano della compatibilità elettromagnetica, ma ha posto in evidenza anche la necessità di introdurre, migliorandole, talune procedure di valutazione della conformità. Per questi motivi alla fine degli anni '90 la Commissione europea decise di rivedere la Direttiva attivando uno specifico gruppo di lavoro.

Nel dicembre del 2004 viene infatti pubblicato il testo della nuova Direttiva 2004/108/CE sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L 390/24).

La nuova Direttiva, pur mantenendo inalterate le sue caratteristiche di base, soprattutto per quanto attiene al campo di applicazione ed ai "requisiti essenziali", che devono comunque essere rispettati, introduce alcune significative innovazioni riguardo ad alcuni aspetti procedurali per la "valutazione della conformità".

Tra queste si evidenzia l'eliminazione degli "Organismi Competenti", introdotti a suo tempo, per fornire un supporto tecnico alle aziende, in particolare le medio/piccole, allora poco esperte ed attrezzate per condurre una valutazione di compatibilità elettromagnetica. Dopo dieci anni di applicazione della Direttiva EMC la Commissione ha ritenuto fosse necessario l'obbligo per i costruttori di ricorrere a detti organismi solo quando non vengono utilizzate o utilizzate solo in parte le Norme Tecniche armonizzate.

Il costruttore è chiamato ora a redigere un "fascicolo tecnico" dove viene riportata la descrizione dell'apparato, le soluzioni adottate per rispondere alle disposizioni della Direttiva ed i risultati delle prove eseguite.

Viene in aggiunta modificato il ruolo degli "Organismi Notificati", già previsti nella precedente Direttiva, cui il costruttore era obbligato a ricorrere nel caso di applicazione della stessa ad apparecchiature radiotrasmittenti. La modifica è stata resa necessaria dal fatto che tali apparati da marzo del 1999 ricadono sotto una Direttiva specifica la 1999/5/CE, nota come Direttiva RTTE (recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269), Direttiva che copre tutte le apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione, che disciplina tutti gli aspetti, anche quelli di sicurezza e compatibilità elettromagnetica.

La Commissione ha comunque ritenuto opportuno mantenere ancora tali Organismi, affidando loro però un ruolo diverso. In particolare gli Organismi Notificati andranno a svolgere una funzione per certi versi simile agli "Organismi Competenti" ora non più presenti, nel senso che ove il costruttore lo ritenga opportuno, quindi su base volontaria, potranno fornire assistenza nella valutazione della conformità.

E' evidente che tali scelte, senza peraltro ridurre la "qualità elettromagnetica" dei prodotti, portano ad uno snellimento delle procedure ed una riduzione dei costi che in alcuni casi le aziende erano chiamate a sostenere.

Sull'argomento degli impianti fissi la nuova Direttiva 2004/108/CE dedica al Capo III l'intero art. 13; in esso viene ribadito che per gli impianti fissi non è richiesto che vengano seguite le procedure di "valutazione della conformità" previste per gli apparati e cioè:

- stesura della "Dichiarazione di Conformità",
- stesura del "Fascicolo Tecnico",
- marcatura CE.

E' comunque richiesto che gli impianti rispondano ai "requisiti essenziali" applicabili.

Per quanto la Direttiva 2004/108/CE, che entrerà in vigore il 20 luglio 2007, superi molti dei problemi aperti dalla precedente direttiva 89/336/CEE, la Commissione ha ritenuto sia comunque opportuna la pubblicazione di una Guida applicativa, in sostituzione di quella precedentemente pubblicata nel 1997, che è già presente nel sito della Commissione Europea.

Sintesi

- La nuova Direttiva EMC mantiene lo stesso campo di applicazione e medesimi “requisiti essenziali” della precedente.
- Le norme tecniche europee armonizzate, emesse dal CENELEC e pubblicate in Italia dal CEI forniscono presunzione di conformità
- Gli organismi competenti cessano di esistere, viene modificato il ruolo degli Organismi notificati, cui il costruttore può ricorrere in modo volontario per supporto tecnico
- Vengono affrontate le tematiche degli “impianti fissi”, e per questi non è richiesta la procedura standard della valutazione della conformità
- E’ reso possibile l’impiego di apparati “specifici” non marcati CE, purchè questi non siano disponibili sul mercato dell’Unione.

Articolato

La nuova **Direttiva EMC 2004/108/CE** è una direttiva che si applica specificatamente ai **prodotti** e come tale sostituirà la precedente 89/336/CEE dal 20 luglio 2007 con un periodo transitorio di due anni

Art. 1 Oggetto e ambito d'applicazione.

Una delle caratteristiche peculiari delle direttive EMC è l’ampio campo di applicazione; infatti nella Direttiva di riferimento non vengono posti limiti inferiori o superiori circa la tensione di lavoro degli apparati, che possono essere di uso sia professionale, sia industriale che domestico, spaziandosi da un televisore ad un personal computer o ad un quadro elettrico.

L’art.1, oltre a disciplinare la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature definite al successivo art.3, elenca tutte le esclusioni previste dal D.lgs.vo di attuazione della direttiva in questione e riprese dalla direttiva stessa. In particolare alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazione oggetto del D.lgs.269/2001 di attuazione della direttiva 1999/5/CE.

Art. 2 Autorità competenti.

L’art. 2, definisce le 2 Amministrazioni competenti (Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle comunicazioni) per la corretta applicazione del D.lgs.vo in oggetto, in relazione ai propri compiti istituzionali.

Art. 3 Definizioni

L’art. 3 elenca tutta una serie di termini e definizioni che sono stati ripresi sia dalla direttiva 2004/108/CE, che dalla guida applicativa denominata “Guida blu” pubblicata dalla Commissione Europea nel 1997 allo scopo di colmare le lacune interpretative della precedente direttiva 89/336/CEE.

Art. 4 Requisiti per l’immersione nel mercato o messa in servizio

L’art.4 definisce, in modo inequivocabile, quali sono gli apparecchi che possono essere immessi in commercio o in servizio, cioè solo quelli che sono conformi ai requisiti di emissione o immunità previste dal D.lgs in oggetto. Viene altresì evidenziato che gli apparecchi possono essere immessi in commercio e messi in servizio, mentre gli impianti fissi possono essere solamente messi in servizio, non considerando la possibilità della immissione in commercio proprio per la loro specificità.

Art. 5 Impianti fissi

L’art.5 contiene l’aspetto di notevole interesse per gli operatori industriali, vale a dire i così detti “impianti fissi”,

Gli impianti fissi, nei quali vengono comprese anche le macchine di grandi dimensioni e le reti, presentano infatti caratteristiche che li rendono del tutto dissimili dalle normali apparecchiature; a tale riguardo basti pensare ai concetti di “immissione nel mercato” e di “messa in servizio” applicati ad un elettrodomestico, come una lavastoviglie, ed ad una centrale elettrica, per notare la sostanziale diversità.

Nello specifico articolo della nuova Direttiva 2004/108/CE viene ribadito che per gli impianti fissi non è richiesto che vengano seguite le procedure di “valutazione della conformità” previste per gli apparecchi, quali la stesura della “Dichiarazione di Conformità”, del “Fascicolo Tecnico”, marcatura CE, ma è comunque richiesto che gli impianti rispondano ai “requisiti essenziali”.

Altro aspetto rimarchevole è quello relativo alla possibilità di utilizzare all’interno dell’impianto apparecchi non marcati CE, ciò a condizione che detti apparecchi siano accompagnati da un documento che indichi l’installazione fissa cui sono destinati.

E’ evidente che la decisione di liberalizzare l’uso di apparecchi “specifici” non necessariamente conformi ai dettami della Direttiva 2004/108/CE, si basa sul presupposto che sia l’intero impianto fisso ad essere conforme. D’altro canto è nello stesso interesse di chi realizza e gestisce l’impianto che i livelli delle perturbazioni elettromagnetiche siano tali da non compromettere la funzionalità dell’impianto stesso.

Nel caso di reclami le autorità competenti hanno la potestà di chiedere prova della conformità dell’impianto e, se del caso, avviare una propria valutazione.

Art. 6 Libera circolazione delle apparecchiature

L’art.6 prevede le modalità e le procedure speciali da adottare nel caso sia necessario rimediare a un problema specifico di compatibilità elettromagnetica o di protezione di reti pubbliche di comunicazione elettronica.

Nello stesso articolo sono descritte le modalità da adottare nel caso di esposizione di prodotti non conformi in occasione di esposizioni o fiere commerciali.

Art. 7 Requisiti essenziali

L’art. 7 fa riferimento all’aspetto fondamentale delle direttive “nuovo approccio”, quali sono le direttive EMC (89/336/CEE e 2004/108/CE), cioè ai “**requisiti essenziali**” che la Direttiva in esame ed il corrispondente D.lgs.vo richiedono per la commercializzazione degli apparecchi e la relativa messa in servizio.

Questi requisiti essenziali, specificati nell’Allegato I, riguardano infatti i due aspetti fondamentali di “emissione” e di “immunità” dai disturbi elettromagnetici a cui sono soggetti gli apparecchi elettrici e che devono essere rispettati per il loro corretto funzionamento.

Art. 8 Norme armonizzate

Al di là dei “requisiti essenziali” la Direttiva EMC, come peraltro tutte le Direttive “nuovo approccio” non fissa alcun limite, ma rinvia in via prioritaria all’impiego delle **norme tecniche “armonizzate”**, approvate dagli organismi normatori europei, al fine di definire i valori limite di emissione e di immunità e le modalità di prova. Per questa Direttiva, l’organismo europeo maggiormente coinvolto è il CENELEC che rappresenta il Comitato europeo di normazione del

materiale e degli apparati elettrici ed elettronici, di cui fanno parte i vari comitati nazionali; per l'Italia il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano.

L'art. 8 del D.lgs.vo in oggetto, fa quindi riferimento al concetto fondamentale della conformità degli apparecchi alle norme armonizzate, quale rispondenza al rispetto dei requisiti essenziali.

Nello stesso articolo 8 sono indicate le procedure da seguire nel caso le autorità competenti ritengano che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di protezione.

Art. 9 Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi

Il costruttore è chiamato a redigere un "fascicolo tecnico" dove viene riportata la descrizione dell'apparecchio, le soluzioni adottate per rispondere alle disposizioni della Direttiva ed i risultati delle prove eseguite.

L'art.9 fa riferimento alle procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali che il responsabile dell'immissione nel mercato degli apparecchi può seguire.

Queste sono:

-Controllo interno di fabbricazione , descritto nell'Allegato II (corretta applicazione delle corrispondenti norme armonizzate a tutte le conformazioni che l'apparecchio può assumere, predisposizione di tutta la documentazione tecnica attestante i risultati delle prove descritte nelle norme armonizzate, compilazione della pertinente dichiarazione di conformità, rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea)

-Riferimento (all. III) a un organismo notificato di cui all'art.14 (valutazione tecnica della documentazione tecnica ricevuta dal fabbricante e rilascio di un attestato).

Art. 10 Marcatura «CE»

L'art. 10 descrive le modalità di applicazione della marcatura "CE", conformemente a quanto indicato nell'Allegato V, da parte del responsabile dell'immissione nel mercato, dopo che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità.

Le autorità competenti accertano la corretta applicazione della marcatura "CE".

Art. 11 Altri marchi e informazioni

L'art.11 riporta le modalità per una corretta identificazione sia dell'apparecchio (modello, numero di serie, ecc.) che del responsabile della sua immissione nel mercato.

Nelle istruzioni accluse all'apparecchio, figurano anche le modalità per un corretto uso dell'apparecchio.

Art. 12 Funzioni delle Autorità Competenti – Vigilanza

L'art.12 descrive le modalità per l'effettuazione dei controlli (anche a campione) sulle apparecchiature, da parte delle Autorità competenti (Ministero delle comunicazioni e Ministero dello sviluppo economico - nell'ambito delle rispettive attribuzioni) allo scopo di verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali, di cui all'art.7.

Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato è tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'art.7.

Sono anche descritte le modalità per l'effettuazione dei controlli degli "impianti fissi", nonché le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I.

Art. 13 Misure di salvaguardia

Questo articolo descrive le procedure da attivarsi da parte delle Autorità competenti (Ministero delle comunicazioni e Ministero dello sviluppo economico) quando queste accertano che un apparecchio recante la marcatura «CE» non è conforme alle prescrizioni del presente decreto; esse adottano tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tale apparecchio, possono vietarne l'immissione nel mercato o la messa in servizio, o limitarne la libera circolazione.

Queste procedure riguardano anche in particolare l'invio di informazioni alla Commissione europea e gli altri Stati membri sulle misure adottate, con la specifica indicazione delle motivazioni.

Art. 14 Organismi notificati

L'art.14 indica le modalità e le procedure per la designazione degli organismi incaricati di espletare i compiti di cui all'allegato III (valutazione della conformità degli apparecchi), da parte delle Autorità competenti (Ministero delle comunicazioni e Ministero dello sviluppo economico) che esercitano anche la vigilanza su questi organismi.

Il Ministero dello sviluppo economico provvede anche alla notifica presso la Commissione europea degli organismi designati.

Art. 15 Sanzioni

L'art. 15 prevede tutta una serie di sanzioni pecuniarie, correlate alle diverse tipologie delle infrazioni e delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli sul mercato (tra cui non conformità ai requisiti di protezione, mancanza della marcatura CE, indebita apposizione della marcatura CE, modifiche agli apparecchi che comportino la decadenza della conformità).

E' previsto anche il sequestro o la confisca delle apparecchiature oggetto di non conformità.

Art. 16 Disposizioni finanziarie

L'art.16, prevede che le spese di istruttoria e verifica dei requisiti per il riconoscimento e la designazione degli organismi di cui all'art.14, comma 4, nonché le spese relative ai controlli successivi sono a carico dei richiedenti. Ai sensi dell'art.47 della legge 52/1996 con decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle comunicazioni) si provvede alla determinazione delle tariffe da applicare per lo svolgimento dei suddetti compiti.

Art. 17 Norma di rinvio

L'art. 17 prevede l'applicazione delle disposizioni del citato articolo 47, comma 4, della legge 6.2.1996, n.52, alle richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di attestazione della conformità di cui all'allegato III.

Art. 18 Entrata in vigore. Abrogazione

L'art. 18, nel prevedere l'abrogazione del D.lgs.vo 615/1996 di attuazione della precedente direttiva EMC 89/336/CEE, considera i riferimenti di questa direttiva come riferimenti alla direttiva 2004/108/CE recepita con il presente Decreto; questo in particolare per non vanificare tutte le certificazioni EMC rilasciate ai sensi della 89/336/CEE che così mantengono la loro validità.

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

L'art.19 contempla i tempi di validità (sino al 20 luglio 2009) delle certificazioni e delle attestazioni di conformità rilasciate per gli apparecchi prima del 20 luglio 2007 (entrata in vigore della direttiva 2004/108/CE). Viene considerata anche la validità del riconoscimento degli organismi competenti ai sensi della precedente direttiva 89/336/CEE fino alla scadenza del riconoscimento precedentemente rilasciato.

Gli impianti fissi sono esclusi dal periodo transitorio e quegli impianti che sono stati messi in servizio dopo il 20 luglio 2007 devono essere conformi alle prescrizioni del presente decreto.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/108/CE CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVI ALLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

1 - Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) necessità dell'intervento normativo

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto a seguito dell'approvazione da parte dell'Unione Europea di una nuova direttiva, la 2004/108/CE, che aggiorna la precedente direttiva 89/336/CEE attuata a suo tempo a livello nazionale con il decreto legislativo 615/1996.

Lo schema in argomento, con il quale si prevede l'abrogazione del precedente decreto legislativo 615/1996, mira a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico e contempla misure di garanzia dei produttori e degli utenti consumatori, intervenendo per rendere più concorrenziali gli assetti del mercato e per favorire la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale a seguito di nuovi apparati tecnologicamente più evoluti, nel rispetto dei principi comunitari.

b) analisi del quadro normativo

Le disposizioni contenute nel provvedimento disciplinano, dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, la produzione, l'immissione in commercio e la messa in servizio di una serie di apparati ed impianti, per renderli incapaci sia di generare interferenze elettromagnetiche sia di immunizzarli da quelle di altri apparati.

Il decreto si compone di quattro Capi: il primo detta disposizioni generali in materia di oggetto ed ambito di applicazione, individua le autorità competenti, definisce i prodotti che soggiacciono alla direttiva, i requisiti essenziali e le relative norme armonizzate europee che devono essere rispettate; il Capo secondo definisce la procedura di valutazione della conformità degli apparecchi e detta una serie di prescrizioni per la corretta marcatura CE; il Capo terzo, a sua volta, indica le funzioni delle Autorità competenti per la vigilanza del mercato, le misure di salvaguardia da attuare qualora sul mercato venga rinvenuto un apparecchio non conforme, i criteri per la designazione degli organismi da abilitare e poi notificare all'Unione Europea, le sanzioni per la immissione sul mercato dei prodotti non conformi e prevede infine talune disposizioni finanziarie derivanti dalla Legge 6 febbraio 1996, n. 52; infine il Capo quarto dispone l'entrata in vigore del decreto, contemplando alcune disposizioni transitorie e finali concernenti in particolare gli impianti messi in servizio prima e dopo il 20 luglio 2007.

Il provvedimento fa infine riferimento a materie di esclusiva competenza statale e si completa con nove allegati:

- nell'allegato 1 vengono ripresi i requisiti essenziali che devono essere rispettati sia in tema di protezione sia in tema di installazione ed utilizzo;
- gli allegati 2 e 3 concernono rispettivamente il controllo interno della fabbricazione a cura del fabbricante e la procedura di valutazione della conformità da eseguirsi a cura di un organismo abilitato e notificato dall'Unione Europea;
- l'allegato 4 elenca puntualmente la documentazione tecnica che deve essere valutata dall'organismo abilitato ed il contenuto della dichiarazione di conformità che deve essere emessa dal produttore europeo o dal suo mandatario in Europa;
- l'allegato 5 indica le caratteristiche della marcatura CE (logo e dimensioni);
- l'allegato 6 elenca i criteri generali per la abilitazione degli organismi da abilitare e da notificare successivamente all'Unione Europea;
- l'allegato 7 elenca il contenuto della domanda di abilitazione degli organismi di certificazione nonché le modalità di presentazione;
- l'allegato 8 elenca le categorie di apparecchiature ricadenti nella direttiva 2004/108;
- infine l'allegato 9 riporta una tavola di corrispondenza tra la Direttiva 89/33/CEE (da abrogare) e la nuova direttiva 2004/108/CE.

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento non contiene interventi di modifica parziale e di abrogazione esplicita della normativa vigente al di fuori del precedente decreto legislativo 615/1996 che, recependo la precedente direttiva, è ovviamente abrogato.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento è del tutto compatibile con l'ordinamento comunitario.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Trattandosi di materia di esclusiva competenza statale non incide sulle competenze regionali.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Per i motivi di cui al precedente punto e) il provvedimento stesso è influente.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Nessuna ipotesi descritta ricorre trattandosi di semplice recepimento di una direttiva comunitaria.

2 - Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) L'articolo 3 del decreto legislativo elenca una serie di termini e definizioni già riportati nella direttiva 2004/108/CE e, da un punto di vista più generale, dalla "Guida blu" della Commissione Europea (anno 1997), mirando a colmare talune lacune interpretative presenti nella precedente direttiva 89/336/CEE.

b) Si fa riferimento in primo luogo agli articoli 76 e 87 della Costituzione ed alla Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) ed in particolare ai commi 1 e 3 ed all'Allegato B. Ulteriore riferimento normativo è la Legge 6 febbraio 1996, n. 52 in particolare l'articolo 47, comma 4, ove si prevede che con appositi decreti interministeriali verranno indicate le somme da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato da parte dei soggetti che intendano chiedere l'abilitazione alla certificazione.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nessuna ipotesi ricorre.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'art. 18 dispone l'abrogazione del precedente decreto legislativo 615 del 1996.

3 - Ulteriori elementi da allegare alla relazione

a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da rilevare.

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Nulla da rilevare.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/108/CE CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVI ALLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

Il decreto si rivolge ai costruttori delle apparecchiature e degli impianti così come definiti all'art. 1. I consumatori/utenti di tali apparecchiature ed impianti sono altresì destinatari diretti. Trattandosi di inquinamento elettromagnetico in senso generale può dirsi che la collettività rientra tra i destinatari indiretti.

b) obiettivi e risultati attesi

Con le nuove normative introdotte dall'Unione Europea ci si attende un miglioramento della competitività industriale nel settore, almeno in linea generale, ed uno stimolo a rinnovare tecnologicamente apparecchi ed impianti per rendere i valori di emissione elettromagnetica sempre più bassi e quindi sempre più rispettosi e delle persone e dell'ambiente.

d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

Non vi è un particolare impatto né diretto né indiretto sull'attività delle due pubbliche amministrazioni interessate (Sviluppo Economico e Comunicazioni) in quanto la materia è già trattata dal 1996.

e) impatto sui destinatari diretti

Al di là di quanto precisato ai precedenti punti non si ha nulla da rilevare

f) impatto sui destinatari indiretti

Al di là di quanto precisato ai precedenti punti non si ha nulla da rilevare

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Non risultano elementi da segnalare con riferimento a questa fattispecie.

Non vi sono aree di criticità né avrebbe potuto individuarsi uno strumento normativo più appropriato.